



Comitato di Gestione

Deliberazione n° 46 29 Settembre 2020

Oggetto: Contrattazione di secondo livello per personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale – parere sul nuovo regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. n° 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs 19 aprile 2017, n° 56

Il Comitato di Gestione:

- vista la Legge n. 84/1984 così come da ultimo modificata ed integrata concernente l'ordinamento portuale, che attribuisce all'Autorità di Sistema Portuale i compiti di indirizzo e programmazione delle attività portuali nonché le funzioni di governo del territorio portuale rientrante nell'ambito della rispettiva circoscrizione;
- visto l'art. 113 del D. Lgs. n° 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs 19 aprile 2017, n° 56;
- visto il Verbale di accordo di contrattazione di secondo livello allegato alla presente Delibera, che della stessa fa parte sostanziale ed integrante, dal quale si rileva l'opportunità e la legittimità di quanto in epigrafe indicato;
- ritenuto, per le argomentazioni esplicitate nel medesimo verbale di accordo e che vengono condivise nella loro totalità, di adottare il presente atto;
- dato atto che l'Organismo di Partenariato della Risorsa Mare, nella seduta del 24 settembre 2020, a termini delle previsioni recate dall'art. 11-bis, comma 3, lett. b), della legge 84/94 e ss.mm.ii., ha esaminato il documento di cui si discute ed ha espresso in merito il proprio parere favorevole;

DELIBERA

Art. 1

È approvato il nuovo Regolamento dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale recante la disciplina per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del D. Lgs.

n. 50/2016 così come da ultimo modificato ed integrato, di cui al Verbale di accordo di contrattazione di secondo livello del personale dipendente dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, adottato ai sensi dell'art. 52 del vigente C.C.M.L. dei Lavoratori dei Porti.

Art. 2

Il presente provvedimento darà effetto immediato e riguarderà, nei modi e nei termini del Regolamento a cui esso è riferito, tutti i procedimenti di lavori, servizi e forniture in capo all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.

E' fatta salva l'applicabilità del previgente Regolamento di questo Ente in pari materia a tutti i procedimenti riguardanti appalti di lavori, servizi e forniture già avviati ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 così come da ultimo modificato ed integrato.



Risultato della votazione palese

Componenti del Comitato di Gestione aventi diritto di voto:		4	
Componenti presenti alla votazione:		4	
N°	favorevoli: 4	contrari: 0	astenuti: 0
1	Rodolfo GIAMPIERI		
2	Enrico MORETTI		
3	Giulio PIERGALLINI		
4	Alessio PIANCONE		

**Il Presidente
Rodolfo Giampieri**

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

*di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56*

INDICE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1	Ambito di applicazione	pag. 3
Art. 2	Destinazione del fondo	pag. 3
Art. 3	Costituzione dei gruppi di lavoro	pag. 4
Art. 4	Principio di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro	pag. 4
Art. 5	Disciplina delle attività svolte in forma mista	pag. 5
Art. 6	Modulazione del fondo	pag. 5
Art. 7	Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo	pag. 5
Art. 8	Suddivisione in lotti	pag. 5
Art. 9	Coperture finanziarie, oneri vari	pag. 6
Art. 10	Estensione del Regolamento ai dipendenti di altre amministrazioni	pag. 6

CAPO II – FONDO PER LAVORI

Art. 11	Presupposti per l'erogazione del fondo incentivante	pag. 7
Art. 12	Graduazione del fondo incentivante	pag. 7
Art. 13	Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro	pag. 8

CAPO III – FONDO PER SERVIZI E FORNITURE

Art. 14	Presupposti per l'erogazione del fondo incentivante	pag. 10
Art. 15	Graduazione del fondo incentivante	pag. 10
Art. 16	Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro	pag. 10
Art. 17	Entrata in vigore del regolamento, disposizioni transitorie	pag. 12

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Ambito di applicazione

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (pubblicato nel s.o. n. 10 alla G.U. 19 aprile 2016, n. 91), di seguito chiamato "*Codice*", come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Esso si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, servizi e forniture di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale – di seguito chiamata "*Autorità*" – che siano disciplinati dal summenzionato D. Lgs. n. 50/2016 ss. mm. ii..

Art. 2
Destinazione del fondo

Nell'ambito del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture di competenza dell'Autorità, è prevista una quota massima del 2% – di seguito chiamata "*incentivo*" – sull'importo posto a base di gara.

Detta quota è così destinata:

- l'80% viene erogata, con le modalità nel prosieguo indicate, ai dipendenti dell'Autorità che svolgono, relativamente all'intervento in questione, le funzioni di cui all'art. 113 del Codice, ossia:
 - o Responsabile unico del procedimento nonché ai collaboratori tecnici ed amministrativi che lo supportano;
 - o operatori addetti alla programmazione della spesa per investimenti specifici;
 - o operatori addetti alla verifica preventiva dei progetti;
 - o operatori addetti alla predisposizione delle procedure di appalto ed al loro controllo;
 - o operatori addetti al controllo sull'esecuzione dei contratti (direzione dell'esecuzione, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ed attività di responsabile dei lavori ex D. Lgs. n. 81/2008 ss.mm. ii.);
 - o operatori addetti al collaudo tecnico-amministrativo, al collaudo statico, alla verifica di conformità e loro collaboratori;ai sensi dell'art. 113 – comma 3 del Codice, sono esclusi da tale riparto i soggetti indicati se hanno qualifica dirigenziale;
- il 20% verrà considerata dall'Autorità, unitamente ad altre quote del proprio bilancio finanziario, per sostenere complessivamente altri obiettivi secondo quanto consentito dalla Legge e nel rispetto dei propri regolamenti, con particolare riguardo all'ammodernamento degli uffici e dei sistemi di lavoro inteso come acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie innovative, implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costi, accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi all'utenza, formazione del personale.

Nel rispetto degli equilibri di bilancio, eventuali economie derivanti dallo svolgimento delle funzioni predette da personale avente la qualifica dirigenziale possono essere utilizzate per finanziare attività formative – pur sempre in materia di contratti pubblici o comunque alla stessa attinente – del personale dipendente dell’Autorità, o per altre iniziative di cui all’art. 113 – comma 4 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 3 **Costituzione dei gruppi di lavoro**

L’Autorità, per ciascun intervento di sua competenza, individua nominativamente mediante apposito provvedimento, in relazione alla tipologia ed all’entità delle prestazioni da svolgere, la struttura tecnico-amministrativa destinataria dell’incentivo di cui al precedente art. 2, identificando il ruolo di ciascuno dei soggetti all’uopo designati, anche con riguardo alle funzioni dei relativi collaboratori.

La scelta dei soggetti per la composizione di tale struttura terrà in ogni caso conto:

- della necessità di integrazione tra le diverse componenti specialistiche;
- della competenza, nonché dell’esperienza maturata e dei risultati conseguiti in precedenti incarichi analoghi;
- del cosiddetto principio di rotazione degli incarichi, pur compatibilmente con l’attuale organizzazione dell’Autorità e degli altri aspetti sopra indicati.

Per ciascun procedimento di lavori, servizi e forniture, i suddetti soggetti verranno scelti attingendo dalle divisioni e dai settori in cui è articolata la pianta organica dell’ente, ciò in relazione alle competenze che, di qualsiasi natura, siano dovute per il corretto espletamento del procedimento medesimo.

Possono essere destinatari dell’incentivo anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente.

Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate in ragione di esigenze o circostanze sopraggiunte. In tal caso, nel provvedimento di modifica, è dato atto delle attività già a quel momento espletate e dei soggetti a cui le stesse sono imputate.

Laddove sussistano ragioni di urgenza, la designazione dei soggetti di cui sopra potrà avvenire anche informalmente.

In ogni caso, i dipendenti componenti la suddetta struttura tecnico-amministrativa assumono le responsabilità dirette e personali previste per legge riguardo alle prestazioni da essi rese nell’ambito della struttura medesima, sottoscrivendo per ciò gli elaborati e gli atti di competenza.

Per le finalità del presente Regolamento, non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001.

Art. 4 **Principio di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro**

La ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro avviene, secondo le aliquote indicate nel presente Regolamento, in base al livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al

contributo apportato dai dipendenti coinvolti per ciascun lavoro, o servizio, o fornitura.

Art. 5 **Disciplina delle attività svolte in forma mista**

In caso di attività svolte congiuntamente da personale interno ed esterno all'Autorità, la percentuale del compenso per i dipendenti interni è calcolata su base teorica, ossia tenendo conto anche dell'apporto della figura esterna con la quota teoricamente a questa spettante.

La restante quota è dunque attribuita al personale interno tenendo comunque conto di eventuali correttivi a vantaggio di queste figure per maggiori attività, come accertate dal RUP d'intesa con il Dirigente/Responsabile del settore.

Art. 6 **Modulazione del fondo**

L'incentivo di cui al precedente art. 2 è modulato sull'importo dei lavori, servizi e forniture posto a base di gara, I.V.A. esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione.

La somma così determinata è comprensiva anche degli oneri previdenziali ed assistenziali, nonché del contributo fiscale IRAP ed altri tributi pertinenti a carico dell'Autorità, il tutto secondo le misure di legge.

Art. 7 **Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo**

Non incrementano il fondo incentivante di cui al presente Regolamento le seguenti attività:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) i lavori in amministrazione diretta;
- c) i lavori di importo inferiore ad € 40.000,00;
- d) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad €40.000,00;
- e) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice.

Art. 8 **Suddivisione in lotti**

In caso di appalti di lavori, servizi o forniture divisi per lotti, la disciplina del presente Regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come funzionale, ovvero "prestazionale".

Art. 9 **Coperture finanziarie, oneri vari**

Le somme occorrenti per l'incentivo sono a carico dei capitoli di spesa istituiti dall'Autorità – ai termini delle vigenti disposizioni legislative – in seno al proprio bilancio d'esercizio finanziario.

Sono altresì a carico dell'Autorità gli oneri per la stipula delle polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale dei propri dipendenti incaricati delle funzioni di cui al presente Regolamento, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici.

Ove l'intervento – sia esso di lavori, servizio o fornitura – sia finanziato con il ricorso al credito o attraverso risorse statali, comunitarie o comunque di natura pubblica, sono a carico del finanziamento anche le quote relative all'incentivo di cui al presente Regolamento, ferma restando la possibilità di anticipazioni da parte dell'Autorità ai fini del rispetto dei criteri di assegnazione di cui al Regolamento medesimo.

L'Autorità assicura inoltre, costantemente, la formazione professionale necessaria ai propri dipendenti per il corretto espletamento – per quanto a ciascuno compete in base al proprio inquadramento professionale – delle funzioni di cui al presente Regolamento.

A tale scopo, l'Autorità assume dunque gli oneri per un corretto aggiornamento professionale dei propri dipendenti, nonché quelli inerenti il mantenimento delle connesse abilitazioni di legge, ivi inclusa l'iscrizione agli albi degli ordinamenti professionali di rispettiva appartenenza. Detti oneri troveranno copertura negli appositi capitoli di spesa appositamente stanziati annualmente dall'Autorità nel proprio bilancio d'esercizio.

Art. 10

Estensione del Regolamento ai dipendenti di altre amministrazioni

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche per i dipendenti di altre amministrazioni che espletino, sulla base di apposita convenzione, funzioni per conto dell'Autorità, salvo che la convenzione stessa non preveda altrimenti.

In ogni caso, le somme previste a titolo di incentivo dal presente Regolamento costituiscono, per i dipendenti dell'Autorità, minimo inderogabile.

CAPO II

FONDO PER LAVORI

Art. 11

Presupposti per l'erogazione del fondo incentivante

Per ciascun procedimento volto all'affidamento di lavori, il Segretario Generale dell'Autorità, su proposta del Responsabile del procedimento competente, adotta l'atto per la liquidazione dell'incentivo ai soggetti aventi titolo, secondo i criteri riportati nel presente Regolamento.

Al riguardo, è stabilito quanto che:

- per le attività di programmazione della spesa, il presupposto necessario alla liquidazione delle corrispondenti quote di incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma annuale dei lavori pubblici;
- per le attività della predisposizione e controllo del bando di gara, nonché per la verifica della progettazione, il presupposto necessario alla liquidazione delle corrispondenti quote di incentivo è l'avvio della procedura finalizzata alla selezione dell'operatore economico aggiudicatario (bando di gara, procedura negoziata, etc.);
- per le attività della direzione e del relativo collaudo statico e/o tecnico-amministrativo, il presupposto necessario alla liquidazione delle corrispondenti quote di incentivo è la conclusione delle operazioni di collaudo.

Si precisa che, per le attività della direzione dei lavori e per quelle del collaudo inerenti interventi richiedenti un tempo di esecuzione superiore ad un anno, l'incentivo potrà essere erogato in uno o più acconti, in proporzione al valore dell'opera o del lavoro risultante effettivamente maturato – come da apposita indicazione del Responsabile del procedimento competente – al 31 dicembre di ogni anno. L'ultimo acconto dell'incentivo per le suddette attività di direzione e collaudo viene comunque erogato, a saldo, subordinatamente alla conclusione del collaudo stesso.

Art. 12 Graduazione del fondo incentivante

Ai fini della graduazione del fondo per i lavori viene fatto riferimento, esclusivamente, all'importo a base di gara.

Si prescinde dalla distinzione tra lavori puntuali e lavori a rete poiché questi ultimi, tra le finalità istituzionali e le competenze dell'Autorità, non sono nella fattispecie ipotizzabili.

La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. 50/2016 è quindi graduata in ragione dell'entità dell'opera o del lavoro da realizzare, secondo la tabella seguente:

Tabella A

VALORE A BASE DI GARA		PERCENTUALE INCENTIVO
da €	a €	
	25.000.000,00	2,00%
25.000.000,01	50.000.000,00	1,80%
50.000.000,01		1,60%

Nota applicative sulla "Tabella A"

Il 20 % della somma desunta dalla "Tabella A" verrà accantonato, dall'Autorità, per sostenere complessivamente altri obiettivi secondo quanto consentito dalla Legge e nel rispetto dei propri regolamenti, con particolare riguardo all'ammodernamento degli uffici e dei sistemi di lavoro inteso come acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie innovative, implementazione delle

banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costi, accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi all'utenza, formazione del personale.

Art. 13

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo tra i soggetti componenti ciascun gruppo di lavoro sono attribuiti in base ai ruoli rispettivamente assunti dai soggetti medesimi, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Tabella B

Attività	Percentuale totale dell'attività	Soggetti incaricati	Percentuale soggetti incaricati
Responsabile del procedimento (R.U.P.)	14,00% (1)	R.U.P.	14,00%
Programmazione della spesa per investimenti	2,00%	Funzionari addetti	2,00%
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	10,00%	Funzionari addetti	10,00%
Verifica della progettazione	3,00%	Verificatore	3,00%
Direzione dei lavori	42,00%	Direttore dei lavori	17,00%
		Coor. sicurezza esec.	6,00%
		Direttore Operativo	11,00%
		Ispettore di cantiere	8,00%
Collaudo / Regolare esecuzione	5,00% (2)	Collaudatore (1)	5,00%
Collaboratori semplici	24,00% (1)	non partecipanti alle altre prestazioni	24,00%
Totale	100,00%		100,00%

Note applicative della "Tabella B"

1. Le quote dell'incentivo per il responsabile del procedimento e per i collaboratori semplici sono ulteriormente ripartite in tre parti, relativamente alle tre fasi principali in cui si articola l'attività (programmazione, affidamento, esecuzione). Per le tre fasi suddette, rispetto alla complessiva quota del responsabile del procedimento e dei collaboratori semplici, si prevede quindi - rispettivamente - che alla programmazione corrisponda il 30,00%, all'affidamento il 30,00% ed all'esecuzione il 40,00%.
2. Nel caso del solo collaudo statico, senza alcuna incombenza per il collaudo tecnico-amministrativo, l'aliquota spettante al collaudatore è il 2,50%, mentre un'ulteriore aliquota del 2,50% va assegnata al soggetto attestante la regolare esecuzione (direttore dei lavori).

CAPO III
FONDO PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE

Art. 14
Presupposti per l'erogazione del fondo incentivante

Per ciascun procedimento volto all'affidamento di servizi o forniture, il Segretario Generale dell'Autorità, su proposta del Responsabile del procedimento competente, adotta l'atto per la liquidazione dell'incentivo ai soggetti aventi titolo, secondo i criteri riportati nel presente Regolamento.

Al riguardo, è stabilito quanto che:

- per le attività di programmazione della spesa, il presupposto necessario alla liquidazione delle corrispondenti quote di incentivo è l'avvenuto inserimento dell'intervento nel programma biennale di forniture e servizi, o comunque l'avvenuta emissione del provvedimento di avvio del relativo procedimento amministrativo;
- per le attività della predisposizione e controllo del bando di gara, il presupposto necessario alla liquidazione delle corrispondenti quote di incentivo è l'avvio della procedura finalizzata alla selezione dell'operatore economico aggiudicatario (bando di gara, procedura negoziata, etc.);
- per le attività della direzione dell'esecuzione, il presupposto necessario alla liquidazione delle corrispondenti quote di incentivo è la conclusione dell'intervento.

Art. 15
Graduazione del fondo incentivante

La graduazione della percentuale da destinare al fondo in questione viene stabilita in relazione all'importo a base d'asta dell'appalto.

La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. n. 50/2016 è così graduata in ragione dell'importo dei servizi e delle forniture da acquisire:

- a) da € 40.000,00 ad € 300.000,00: 2,00%;
- b) oltre € 300.000,00: 1,80%.

Art. 16
Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo tra i soggetti componenti ciascun gruppo di lavoro sono attribuiti in base ai ruoli rispettivamente assunti dai soggetti medesimi, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni.

Tabella C

Attività	Percentuale totale dell'attività	Soggetti incaricati	Percentuale soggetti incaricati
Responsabile del procedimento (R.U.P.)	14,00% (1)	R.U.P.	14,00%
Programmazione della spesa per investimenti	2,00%	Funzionari addetti	2,00%
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	10,00%	Funzionari addetti	10,00%
Direzione dell'esecuzione e verifica di conformità	50,00%	Direttore dell'esecuzione	31,00%
		Assistenti	19,00%
Collaboratori semplici	24,00%	non partecipanti alle altre prestazioni	24,00%
Totale	100,00%		100,00%

**CAPO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Art. 17

Entrata in vigore del regolamento, disposizioni transitorie

Il presente Regolamento entra in vigore nel giorno successivo a quello dell'approvazione formale da parte dell'Autorità, sostituendo integralmente ogni altro regolamento o disposizione precedentemente adottata per la materia da esso disciplinata.

Per le attività in corso, nonché per le prestazioni già svolte e non ancora liquidate, si applica la regolamentazione riferita alla normativa nazionale vigente all'epoca dell'indizione del procedimento a cui le attività stesse si riferiscono.

Il Segretario Generale dell'Autorità provvede alla definizione degli atti e delle misure necessarie a dare piena e regolare attuazione alle previsioni del presente Regolamento.


**VERBALE DI ACCORDO
CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO
(Art. 52 del C.C.N.L. dei Lavoratori dei Porti)**

Addì, 18 del mese di Settembre dell'anno 2020, presso la sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale (nel proseguo indicata con l'acronimo AdSP), tra i rappresentanti della medesima ed i rappresentanti delle RSA Filt – CGIL e Fit – CISL, in attuazione di quanto previsto dall'art. 52 del vigente C.C.N.L. dei Lavoratori dei Porti, viene definito il seguente accordo.

Premesso che:

- con la data del 12 aprile 2019 è andato in scadenza il precedente accordo per la contrattazione di secondo livello del personale dipendente dall'Autorità Portuale di Ancona (ora Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale) per il triennio 2016 – 2019, recepito con Deliberazione del Comitato Portuale n° 12 del 29 aprile 2016;
- che con il predetto accordo era stato approvato il Regolamento per l'attribuzione degli incentivi al personale dipendente per l'espletamento di funzioni tecniche, di cui all'art. 93 del D. L.vo 163/2006 che rinviava alla contrattazione integrativa locale la definizione della normativa per l'attribuzione delle somme a titolo di incentivo per la progettazione;
- con il D. Lgs. 4 agosto 2016, n° 169 è stata istituita l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale la cui circoscrizione territoriale comprende i porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, San Benedetto del Tronto, Pescara ed Ortona;
- che, pertanto, si deve procedere alla revisione della disciplina della erogazione dei predetti incentivi, a termini del novellato art. 113 del D.L.vo 18/4/2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici";

Le parti concordano sull'adozione del nuovo "Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche" di cui al documento allegato al presente verbale di accordo.

Per l'AdSP


Per le RSA
